



ALLEGATO A alla Dgr n. 681 del 28 aprile 2015

Criteria, direttive e modalità per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione della soppressa Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare “Veneto Agricoltura”

L'articolo 14 “Norme per la procedura di liquidazione dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura” della legge regionale n. 37/2014 dispone al comma 1 che la Giunta regionale, contestualmente al provvedimento di nomina del commissario liquidatore, stabilisca:

- “a) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione;
- b) le direttive concernenti il conferimento di attività e rami d’azienda ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali;
- c) il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale le operazioni di liquidazione devono concludersi;
- d) il compenso da corrispondere al commissario liquidatore, in ogni caso non superiore a quello previsto per il direttore dell’Agenzia.”

Sempre il medesimo articolo 14, così prosegue nei successivi commi 3., e 4.:

“3. Il commissario liquidatore, avvalendosi del personale dell’ente soppresso, ... provvede alla ricognizione delle attività e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Azienda regionale Veneto Agricoltura e redige l’inventario dei relativi beni mobili, immobili e delle partecipazioni societarie in essere, nonché delle aziende, centri, impianti ed istituti afferenti all’azienda soppressa.

4. A conclusione dell’attività di liquidazione, il commissario presenta alla Giunta regionale la relazione ricognitiva e la proposta di liquidazione.

5. La Giunta regionale approva le operazioni di liquidazione e l’inventario redatti dal commissario liquidatore e assegna all’Agenzia i beni necessari all’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 2.”

In considerazione di quanto sopra richiamato, si forniscono con il presente documento le necessarie direttive concernenti l’operatività del commissario liquidatore.

Al riguardo, deve in primo luogo essere richiamato che l’art. 2 della legge regionale n. 37/2014 stabilisce che l’Agenzia svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell’ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca. Il medesimo comma prevede che l’Agenzia inoltre svolge le seguenti funzioni:

- a) ricerca applicata e sperimentazione finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnologiche e organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese e delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale, nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca;
- b) diffusione, supporto e trasferimento al sistema produttivo delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione della qualità, nonché di diversificazione delle attività, volti a migliorare la competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale nei comparti, agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, anche tramite l’avvalimento di strutture produttive private rappresentative delle diverse realtà produttive del territorio regionale;
- c) salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione del demanio forestale regionale sulla base delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;
- d) raccordo fra strutture di ricerca ed attività didattiche e sperimentali degli istituti di indirizzo agrario, presenti sul territorio regionale, al fine di trasferire e testare la domanda di innovazione proveniente dagli operatori.

La Giunta regionale può inoltre affidare all'Agenzia l'attuazione di progetti comunitari, statali, interregionali e regionali in materia agricola, agroalimentare, forestale e della pesca.

L'Agenzia, previa autorizzazione della Giunta regionale, può svolgere, nelle materie di cui al comma 2 e sulla base di specifiche convenzioni, attività di propria competenza, a favore di enti pubblici o privati.

Il commissario liquidatore decorsa la fase di avvio, al fine di consentire alla Giunta regionale, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 14, di assegnare all'Agenzia i beni necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali, concentrerà la propria attività iniziale nella stesura di un'ipotesi preliminare di assetto strutturale della Agenzia medesima, funzionale al migliore espletamento della "mission" del nuovo ente pubblico strumentale della Regione del Veneto, deputato al "raccordo tra la domanda e l'offerta di innovazione" al fine di "migliorare la competitività delle imprese e delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca", proponendone un'articolazione in "poli tematici di ricerca, collaudo e trasferimento dell'innovazione".

Parimenti, il commissario liquidatore dovrà altresì concentrare il proprio impegno sull'eventuale individuazione delle risorse umane e strumentali, non attribuite all'Agenzia e non oggetto di dismissione, direttamente coinvolte nel conferimento di attività e rami d'azienda ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali, ovvero oggetto di assegnazione alle competenti strutture della Giunta regionale nella sola ipotesi di sussistenza in capo ai dipendenti eventualmente interessati di tutti i requisiti indispensabili per l'accesso al pubblico impiego.

Infine, in considerazione che il medesimo comma 3 dell'articolo 14 prevede espressamente che il commissario liquidatore assicuri altresì la "gestione ordinaria", il presente allegato ricomprende apposite disposizioni al riguardo.

a) Criteri e modalità per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione

a.1 Il commissario liquidatore, in veste di pubblico ufficiale, dovrà curare tutti gli adempimenti pertinenti e funzionali all'utile conclusione della procedura di liquidazione, secondo le direttive della Giunta e delle strutture regionali competenti per materia, facendo riferimento alle norme speciali ed alla disciplina civilistica ove compatibile.

a.2 Entro venti giorni dalla data di insediamento, il commissario liquidatore dovrà prendere in consegna, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti nonché i libri contabili e gli altri documenti dell'ente e ricevere dagli amministratori il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

a.2.1 Entro il termine temporale di cui al precedente punto a.2, il commissario liquidatore dovrà pertanto:

- richiedere ed ottenere dal commissario straordinario la consegna dei beni, nonché delle scritture contabili e delle raccolte ufficiali dei provvedimenti dell'ente;
- acquisire il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo conto consuntivo adottato e approvato, nonché la situazione dei conti;
- acquisire gli inventari disponibili dei beni mobili ed immobili (ivi comprese le biblioteche) di proprietà della soppressa Azienda, l'elenco delle partecipazioni, nonché gli elenchi dei beni immobili e mobili di proprietà regionale in gestione, oggetto di formale consegna;
- acquisire l'elenco del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato dell'ente soppresso, con relativa qualifica;

facendo constare a verbale le relative operazioni, con l'assistenza dell'ufficiale rogante regionale.

a.2.2 Il commissario liquidatore, all'inizio del proprio mandato, dovrà inoltre provvedere all'adozione del bilancio iniziale di liquidazione, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale entro il medesimo termine previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 53/1993.

a.3 Nel corso del proprio mandato, il commissario liquidatore dovrà:

- provvedere alla ricognizione ed all'aggiornamento delle attività e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura;

- aggiornare gli inventari dei relativi beni mobili, immobili, l'elenco delle partecipazioni societarie in essere, afferenti all'azienda soppressa, onde consentire la completa successione della Regione del Veneto nella titolarità dei beni e delle partecipazioni dell'ente soppresso;

- presentare alla Giunta regionale, a conclusione dell'attività di liquidazione, la relazione ricognitiva, la proposta di liquidazione nonché il bilancio finale di liquidazione.

a.3.1 Nella ricognizione delle attività e dei rapporti giuridici attivi e passivi, il commissario liquidatore dovrà seguire le regole stabilite dalle norme speciali nonché dalla disciplina civilistica ove compatibile. Particolare attenzione dovrà essere prestata dal commissario liquidatore riguardo alla ricognizione del personale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, nonché del rimanente personale esterno (personale comandato, lavoro interinale, lavoro autonomo, co.co.pro., ecc.). Per quanto riguarda, in particolare, il personale che risulti in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa sul pubblico impiego e che sia interessato da processi di mobilità, il commissario liquidatore dovrà adeguatamente annotare tale proposito.

a.3.2 Per quanto attiene all'inventario dei beni mobili ed immobili, ivi compresi aziende, centri, impianti ed istituti afferenti all'Azienda soppressa, nonché gli elenchi dei beni immobili e mobili di proprietà regionale in gestione, gli stessi verranno redatti avvalendosi del personale dell'ente soppresso con il necessario supporto della struttura regionale competente per materia, atteso che i beni mobili saranno successivamente iscritti all'inventario regionale, nel mentre i beni immobili verranno trasferiti, mediante decreto del Presidente della Regione, al patrimonio regionale.

a.3.2 Particolare attenzione dovrà essere attribuita alle informazioni inventariali riguardanti i beni immobili oggetto di assegnazione e/o contratti attualmente in essere, nonché di eventuali fabbricati e terreni non utilizzati e pertanto suscettibili di valorizzazione nell'ambito della banca della terra veneta, di cui alla legge regionale n.26/2014, nonché quali orti sociali urbani, come disciplinati dall'articolo 6 della medesima legge regionale.

a.3.3 Parimenti, in analogia con quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale n. 6/1980, previa sottoscrizione da parte dei rispettivi consegnatari, dovranno essere prodotti distinti inventari dei: 1) mobili, arredi, attrezzature d'ufficio; oggetti d'arte, quali quadri, stampe, oggetti di vetro, di terracotta e di porcellana, tappeti, ecc. (quando non facciano parte di raccolte e non vengano considerati "immobili" ai fini inventariali); 2) libri, riviste, raccolte di leggi e decreti, pubblicazioni aventi carattere storico, scientifico, artistico, letterario ed in genere culturale; 3) attrezzature e strumenti scientifici, tecnici, didattici; 4) autovetture, natanti, ed automezzi soggetti ad immatricolazione; beni mobili assegnati per la conduzione di fondi rustici, macchinario e strumenti agricoli e forestali; 5) diritti, autorizzazioni, titoli e brevetti. Particolare attenzione dovrà essere riservata dal commissario liquidatore nella registrazione di tutti i beni contraddistinti da interesse culturale, storico, artistico, archeologico, documentale, ecc., abbiano essi natura mobiliare od immobiliare.

a.3.4 Per quanto attiene all'inventario delle partecipazioni societarie, compresa la determinazione del valore nominale e del valore stimato di ciascuna di esse, in considerazione che le attività di dismissione saranno curate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e che le risorse derivanti dalle attività di liquidazione saranno destinate al finanziamento di interventi strutturali in agricoltura, il commissario liquidatore si avvarrà del necessario supporto della struttura regionale competente in materia di partecipazioni regionali, nonché - sotto il profilo operativo - della società regionale Veneto Sviluppo S.p.A. Si richiamano, al riguardo, le precedenti deliberazioni n.1890/2012, 259/2013, n. 1937/2013, n. 407/2014 della Giunta regionale. A tal fine il commissario liquidatore prosegue nel piano di dismissione delle partecipazioni societarie già avviato, secondo quanto già approvato dalla Giunta regionale con le sopra richiamate deliberazioni, ferme restando l'acquisizione - prima dell'adozione dei relativi provvedimenti di carattere definitivo relativi alle dismissioni - del parere della commissione consiliare competente nonché la destinazione degli introiti al finanziamento di interventi strutturali in agricoltura.

a.3.5 In relazione alle funzioni attribuite all'Agenzia dall'articolo 2 della legge regionale n. 37/2014, nei limiti degli stanziamenti previsti dall'articolo 16 della medesima legge nonché del bilancio regionale di previsione relativo allo specifico esercizio, il commissario liquidatore sottoporrà all'approvazione della Giunta regionale una dettagliata proposta delle dotazioni umane e strumentali funzionali al migliore espletamento della "mission" del nuovo ente pubblico strumentale della Regione del Veneto, deputato al "raccordo tra la domanda e l'offerta di innovazione" al fine di "migliorare la competitività delle imprese e

delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca”.

a.3.6 La relazione ricognitiva e la proposta di liquidazione, riferite al più tardi al centoottantesimo giorno successivo alla data formale di presa in consegna, da parte del commissario liquidatore, delle attività esistenti nonché dei libri contabili e degli altri documenti dell'ente soppresso, effettuata nei termini di cui al precedente paragrafo a.2., dovranno ricomprendere:

- a) gli inventari dei beni mobili ed immobili di proprietà e l'elenco dei beni regionali assegnati in gestione, corredati dallo stato di consistenza dei beni e dalle correlate scorte di magazzino dell'ente nonché delle aziende, centri, impianti ed istituti afferenti all'Azienda soppressa;
- b) la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente, risultanti dalle scritture contabili e dalla documentazione agli atti;
- c) la ricognizione analitica del personale di ruolo in servizio, comprensiva della determinazione delle posizioni maturate; in particolare dovrà essere segnalato il personale che risulti in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa sul pubblico impiego e che sia interessato da processi di mobilità;
- d) la ricognizione analitica del personale non di ruolo in servizio, avendo riguardo alle distinte fattispecie contrattuali;
- e) la ricognizione analitica del personale in quiescenza, comprensiva dei dati anagrafici e contabili occorrenti ai fini degli eventuali adempimenti di competenza;
- f) la ricognizione dei saldi contabili sui conti correnti nonché dei valori custoditi nella cassa economale dell'ente;
- g) la ricognizione dei contenziosi legali e giudiziali in essere;
- h) una ipotesi preliminare di determinazione della dotazione organica della nuova Agenzia, articolata in “poli tematici di ricerca, collaudo e trasferimento dell'innovazione”, a seguito del trasferimento dall'ente soppresso del personale già impegnato nelle “attività di supporto, di diffusione e di trasferimento delle innovazioni”;
- i) la ricognizione dei fabbricati e dei terreni nella disponibilità dell'ente soppresso, comprese aziende e centri, con l'indicazione dei relativi oneri manutentivi e gestionali, di possibile assegnazione all'Agenzia a mezzo contratto di comodato o altra modalità, in quanto strettamente necessari all'esercizio delle attività istituzionali dell'Agenzia medesima;
- j) la ricognizione dei fabbricati e dei terreni, dotazioni ed impianti, nella disponibilità dell'ente soppresso, oggetto di possibile alienazione o cessione in comodato da parte della Amministrazione regionale;
- k) la ricognizione dei fabbricati e dei terreni nella disponibilità dell'ente soppresso che, per loro attuale destinazione, possono essere oggetto di cessione ad altri enti pubblici ovvero classificabili come patrimonio indisponibile regionale;
- l) una dettagliata e concreta ipotesi di conferimento di attività e rami d'azienda ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali;
- m) il rendiconto della gestione e il bilancio finale di liquidazione;
- n) il piano di riparto delle risorse strumentali nonché l'ipotesi di assegnazione delle risorse umane della soppressa Azienda, in considerazione della parziale assegnazione delle medesime alla nuova Agenzia nonché alle strutture della Giunta regionale ovvero ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali;
- o) ogni altra informazione o documento, acquisiti o fatti predisporre nel corso dell'incarico, che risulti utile alla conclusione della procedura di liquidazione ed alla conseguente approvazione da parte della Giunta regionale.

b) Direttive concernenti il conferimento di attività e rami d'azienda ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali

b.1 Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n.37/2014, il commissario liquidatore dovrà presentare alla Giunta regionale, a conclusione dell'attività, ed in particolare nell'ambito della proposta di liquidazione, dettagliate e concrete ipotesi di conferimento di attività e rami d'azienda ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali.

b.2 Il commissario liquidatore – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza – effettuerà un'analisi finalizzata alla raccolta di manifestazioni d'interesse di enti, fondazioni o istituti, contraddistinti da analoghe finalità istituzionali, interessati ad acquisire attività e rami d'azienda dell'ente soppresso.

b.3 Tali manifestazioni di interesse, unitamente alle eventuali manifestazioni di interesse già pervenute all'Amministrazione regionale, su motivata proposta del commissario liquidatore formeranno oggetto di valutazione da parte della Giunta regionale, che potrà subordinare l'economicità delle offerte a criteri ispirati ad esigenze occupazionali e sociali, alla tutela dell'ambiente e della salute ed alla promozione dello sviluppo sostenibile in ambito regionale ed interregionale.

b.4 In particolare, al fine di garantire il mantenimento occupazionale degli operai delle aziende o gestioni agricole e forestali, il commissario liquidatore potrà prendere in considerazione eventuali manifestazioni di interesse presentate da parte di cooperative agricole di conduzione e/o consorzi costituiti e/o partecipati da parte degli stessi dipendenti a tempo determinato ed a tempo indeterminato. Potrà, altresì, essere considerata favorevolmente da parte del commissario liquidatore la proposta della stipula di contratti di compartecipazione stagionale da parte dei medesimi soggetti finalizzata alla coltivazione di terreni agricoli già oggetto di conduzione da parte dell'ente soppresso.

b.5 Viene in ogni caso ribadito, come in tutte le predette fattispecie di ipotesi di conferimento di attività e rami d'azienda, dovranno essere assicurate al personale dipendente le garanzie recate dall'art. 31 del D.Lgs. 165/2001 nonché dall'art. 2112 del codice civile, i quali in particolare prevedono che l'inquadramento del personale deve avvenire facendo riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza e garantendo un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto dalla soppressa azienda, nonché le procedure di informazione e consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

c) Termine entro il quale le operazioni di liquidazione devono concludersi

c.1 Il termine entro il quale debbono concludersi le operazioni di liquidazione è fissato nel centoottantesimo giorno successivo alla data di formale presa in consegna, da parte del commissario liquidatore, delle attività esistenti nonché dei libri contabili e degli altri documenti dell'ente soppresso, effettuata nei termini di cui al precedente paragrafo a.2.

c.2 La relazione ricognitiva e la proposta di liquidazione dovranno essere prodotte alla competente struttura della Giunta regionale entro e non oltre i venti giorni successivi, analogamente a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 53/1993.

c.3 Al fine di non comportare soluzione di continuità nella gestione dell'ente soppresso, il commissario liquidatore resta in carica esclusivamente per l'espletamento dell'attività ordinaria sino alla data di adozione del provvedimento della Giunta regionale che approva le operazioni di liquidazione e la relativa documentazione, come enumerata nel precedente paragrafo a.3.6, provvedendo contestualmente alla nomina del direttore dell'Agenzia.

c.4 Al commissario liquidatore è fatto obbligo, con congruo anticipo rispetto al termine di conclusione delle operazioni di liquidazione definite nel precedente paragrafo c.1, di predisporre le ipotesi riguardanti l'assegnazione delle risorse umane, come individuate alle lettere h), l) ed n) del paragrafo a.3.6, onde assicurare - prima dello spirare del termine di 180 giorni di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 37/2014 - il rispetto delle procedure di informazione e consultazione del personale dipendente disposte dalla specifica normativa.

c.5 Per quanto attiene a quanto previsto al punto a.3.4 in merito al Piano di dismissione delle partecipazioni societarie già avviato, secondo quanto già approvato dalla Giunta regionale con la sopra richiamata DGR n. 407/2014, il commissario liquidatore può provvedere anche per stralci al fine dell'acquisizione da parte della Giunta regionale – prima dell'adozione dei relativi provvedimenti di carattere definitivo relativi alle singole dismissioni – del parere della commissione consiliare competente e della destinazione degli introiti al finanziamento di interventi strutturali in agricoltura.

d) Compenso da corrispondere al commissario liquidatore

d.1 In base a quanto previsto dagli articoli 5 e 14 della legge regionale n. 37/2014, al commissario liquidatore - con esclusione dei dirigenti regionali giusto quanto disposto dalla DGR n.1631 del 26 maggio 2004 - è attribuita, a valere sul bilancio dell'Azienda soppressa, una indennità annua lorda corrispondente al

trattamento economico corrisposto al direttore di area di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 54/2012, nel rispetto del limite massimo nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui al DPCM 23 marzo 2012, nonché della deliberazione della Giunta regionale n. 2093/2014.

e) Direttive concernenti la gestione ordinaria

e.1 La gestione del commissario liquidatore dovrà essere improntata alla conservazione ed alla valorizzazione – nell'ambito dell'Agenzia, delle strutture regionali, degli enti, istituti e fondazioni oggetto di conferimento – del “complessivo patrimonio scientifico, professionale, occupazionale, agricolo, ambientale ed economico” dell'Azienda soppressa.

e.2 Il commissario liquidatore dovrà sviluppare un'operatività strettamente ordinaria, intesa in primo luogo a portare a termine i progetti e le attività pluriennali avviati negli anni precedenti. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al mantenimento e alla conservazione degli investimenti e delle iniziative realizzati grazie alle risorse comunitarie e regionali impegnate per lo sviluppo di progettualità specifiche nonché alla salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali ed animali di interesse agrario, naturalistico ed ittico.

e.3 Il commissario liquidatore è parimenti autorizzato a compiere tutti gli atti che si renderanno necessari ai fini della valorizzazione e conservazione di tale complessivo patrimonio, quali, a mero titolo di esempio, la partecipazione a bandi comunitari o nazionali per lo svolgimento di attività di ricerca applicata e di sperimentazione nonché la sottoscrizione dei relativi impegni e/o contratti, l'incasso dei crediti ed il pagamento dei debiti e delle obbligazioni esistenti alla data della nomina nonché di quelli sorti durante la gestione liquidatoria, l'esecuzione di contratti in corso, l'indizione – nei limiti strettamente necessari – di procedure d'appalto per l'esecuzione di lavori, o per l'acquisizione di servizi e forniture, da espletarsi secondo le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia, nonché a sottoscrivere convenzioni di progetti a regia regionale, gestendo le relative modalità e tempistiche.

e.4 E' fatto, di norma, divieto al commissario liquidatore di concludere contratti che comportino, per l'azienda soppressa, l'assunzione di oneri di carattere pluriennale, in assenza di autorizzazione da parte della Giunta regionale.

e.5 Le eventuali transazioni che dovessero essere necessarie dovranno essere valutate dal commissario liquidatore con riguardo al principio della conservazione e valorizzazione del complessivo patrimonio dell'azienda soppressa.

e.6 Il commissario liquidatore è inoltre autorizzato a proseguire – sino alla data richiamata nel precedente paragrafo c.3 – gli eventuali procedimenti già avviati, a seguito di espressa approvazione della Giunta regionale ed ove richiesto del Consiglio regionale, riguardanti la dismissione delle società partecipate e/o l'alienazione di beni mobili ed immobili, ferme restando l'acquisizione, prima dell'adozione dei provvedimenti di carattere definitivo relativi alle dismissioni delle società, del parere della commissione consiliare competente, nonché la destinazione degli introiti al finanziamento di interventi strutturali in agricoltura.

e.7 E' fatto inoltre divieto al commissario liquidatore di costituire nuovi rapporti di lavoro e di attribuire incarichi durante la gestione liquidatoria; sono fatte salve eventuali forme di collaborazione e rapporti di lavoro temporaneo che il commissario liquidatore potrà attivare per periodi limitati, su espressa richiesta e/o autorizzazione della Giunta regionale, esclusivamente per le professionalità non reperibili tra il personale dell'ente soppresso e per far fronte a picchi di attività derivanti da obbligazioni già assunte dall'Azienda soppressa.

e.8 E' fatto altresì espresso divieto al commissario liquidatore di disattendere i principi di contenimento della spesa pubblica, come disciplinati dalle pertinenti disposizioni di carattere nazionale e regionale.

e.9 Con riferimento all'erogazione di servizi specialistici rivolti ai privati e svolti dai Centri e dalle Aziende sperimentali, il commissario liquidatore dovrà prestare massima attenzione nell'attribuzione dei relativi costi, che di norma non dovranno trovare ristoro nei contributi regionali, compreso il contributo di funzionamento.

e.10 Nelle controversie in corso, relative ai rapporti della soppressa azienda, sta in giudizio il commissario liquidatore medesimo, cui parimenti compete la definizione di ogni controversia in essere, sia con enti pubblici che con privati, salvaguardando in ogni caso l'interesse della Pubblica amministrazione.

e.11 Al fine di limitare durante la fase liquidatoria, ed eventualmente anche nella fase successiva, i costi derivanti dalla dismissione del logo “Veneto Agricoltura”, senza portare soluzione di continuità ad un'immagine riconosciuta ed apprezzata in ambito nazionale e internazionale, il commissario liquidatore

utilizzerà nel corso del proprio mandato il predetto logo, mentre nel contempo dovrà valutarne l'opportunità del mantenimento anche da parte del nuovo ente.